

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

Il Tribunale, in o	composizione collegial	e nelle persone	dei seguenti magistrati:	

Mariarosa Pipponzi Presidente
Alfredo De Leonardis Giudice
Claudia Gheri Giudice relatore

ordanic Telator

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa
da
nato nell'
, elettivamente domiciliato ad Alessandria, in via Bergamo n. 67,
presso lo studio dell'Avv. Marco Capriata, del Foro di Alessandria, che lo rappresenta e difende
come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA, SEZIONE DI BERGAMO, in giudizio in persona del Presidente di Sezione

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia

INTERVENUTO

OGGETTO: procedimento ex art. 35 D. Lgs. 25/2008

1. I fatti rappresentati dal ricorrente e lo svolgimento del processo

Con provvedimento del 7.9.2017 la Commissione Territoriale di Brescia aveva rigettato la prima domanda di protezione internazionale avanzata dall'odierno ricorrente; tale provvedimento era divenuto definitivo a seguito della sua impugnazione giurisdizionale, poiché il Tribunale Ordinario di Brescia aveva rigettato il ricorso, come dichiarato dalla difesa del ricorrente all'udienza del 21.9.2021.

Il richiedente aveva narrato di essere fuggito dalla Nigeria per sfuggire alle minacce conseguenti all'abbandono del *cult* cui apparteneva. La Commissione e il Tribunale, tuttavia, avevano ritenuto non credibile questa storia.

In data 16.5.2019 il ricorrente aveva avanzato istanza reiterata di protezione che, però, era stata dichiarata inammissibile dalla Commissione Territoriale di Brescia, Sezione di Bergamo, il 28.5.2019, in quanto il richiedente, per giustificare la reiterazione della domanda di Protezione Internazionale, aveva riproposto la stessa storia già ritenuta non credibile in sede di rigetto della prima domanda.

Con l'odierna impugnazione, pertanto, la difesa censurava il provvedimento della Commissione e insisteva per il riconoscimento della protezione internazionale, precisando come già in sede amministrativa il ricorrente avesse allegato alla propria domanda nuova documentazione, in particolare un certificato medico e un estratto di notizia di reato ove si faceva menzione dell'uccisione della figlia ad opera di un gruppo criminale, che il ricorrente riteneva essere il *cult* da cui si era dissociato e le cui minacce lo avevano costretto a fuggire dalla Nigeria.

La Commissione Territoriale si costituiva nel presente giudizio, ribadendo la legittimità del provvedimento impugnato e depositando gli atti delle procedure amministrative che avevano coinvolto il richiedente.

Il P.M. faceva pervenire un parere attestante l'assenza di cause ostative al riconoscimento della Protezione Internazionale.

All'udienza del 21.9.2021, fissata dopo la celebrazione di una prima udienza in forma cartolare per la necessità di chiedere chiarimenti al ricorrente, veniva sentito l'Ewansiha, la difesa rinunciava alle eccezioni preliminari sollevate e insisteva nell'accoglimento del ricorso, e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione.

2. Sul merito del ricorso

Preso atto della rinuncia alle eccezioni preliminari sollevate da parte della difesa del ricorrente all'udienza del 21.9.2021, può passarsi all'esame del merito.

Ebbene, nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.

Gli elementi di novità allegati in sede di reiterazione della domanda non sono idonei a determinare una diversa valutazione dell'istanza di protezione, poiché non sono sufficienti a rendere credibile una storia già rigettata in sede di prima audizione, sia dalla Commissione Territoriale che dal Tribunale, con decisione non impugnata e, quindi, divenuta definitiva.

La Commissione Territoriale, nel rigettare la prima domanda di Protezione Internazionale, aveva descritto il timore riferito dal ricorrente come meramente soggettivo, perché basato su superstizioni, rilevando discrepanze fra la reale causa della sua ferita al braccio (frattura post traumatica di data non recente) e quella da lui riferita (intervento propiziatorio della setta), nonché i continui riferimenti alla magia presenti nelle dichiarazioni rese, e aveva evidenziato l'estrema inverosimiglianza della circostanza che il ricorrente abbia conosciuto l'uomo che lo avrebbe agevolato negli affari, facendolo poi entrare nel *club* dei milionari, all'età di soli tredici anni, secondo la versione data dal richiedente.

Le dichiarazioni rese all'udienza del 21.9.2021 hanno confermato la valutazione di scarsa credibilità già formulata in sede di prima domanda, poiché il ricorrente non ha meglio spiegato i fatti narrati, ma ha ribadito che il suo timore nei confronti della setta è basato sulla convinzione che la stessa operi facendo ricorso a poteri magici.

"D. quindi non è vero che quando gli affari erano positivi uscisse(ro) pus e vermi come ha detto in Commissione?

R. Si è vero è così più esce sangue e vermi farò più soldi...

R. quando sono entrato a fare parte della setta non mi avevano detto che per avere dei soldi doveva uscire sangue e vermi. Allora sono andato in ospedale e mi hanno detto che non si poteva curare e allora ho deciso di lasciare la setta perché non potevo andare avanti così D.E' stato nella setta 10 anni?

R. si son stato dieci anni con loro ma questo problema non l'ho avuto i primi 4 anni ma quando ho visto che è iniziato a sanguinare ed a uscire vermi allora ho pensato che era per via della setta" (come si legge a pag. 2 del verbale di udienza);

"D ma lei aveva detto che aveva fatto morire molte persone con riti magici all'interno della setta. Ci spiega?

R c'è un tipo di bacchetta che davano alle persone quando la setta chiedeva di fare un sacrifico per esempio se la setta chiedeva il sacrificio di un bambino ti davano quella bacchetta e tu la puntavi contro la donna che era incinta e il bambino veniva perso.

Ad Avvocato. Abortiva?

R si abortiva ma l'aborto era causato perché la setta aveva preso lo spirito del bambino e quando mi avevano chiesto di farlo non sapevo che la donna sarebbe morta e poi l'ho scoperto DÈ vero che ha fatto morire più di 6 donne?

R si è vero succede ed è successo quando vogliono avere potere perché sono politici per poter prendere la carica politica ci mandavano a fare queste cose

D sempre con la bacchetta oppure fisicamente uccidevate le persone?

R con la bacchetta

D ma queste persone morivano?

R non subito ma poi morivano e per questo motivo non volevo più fare parte della setta.

D secondo lei questa setta aveva poteri magici?

R si

D se questa setta ha poteri magici lo può raggiungere dovunque?

R non mi possono raggiungere perché mi sono liberato e quando ho avuto questo problema sono andato in chiesa da un prete e ho portato tutti gli articoli che mi hanno dato loro e che tenevo nella stanza li ho portati in chiesa e sono stati bruciati e sono stato liberato" (come si legge alle pagine 3 e 4 del verbale di udienza).

I due documenti nuovi allegati alla domanda reiterata di Protezione Internazionale (diario criminale e certificato medico attestanti la morte della figlia per ferita da arma da fuoco a causa di un gruppo di teppisti) sarebbero idonei a provare l'attualità di un pericolo già giudicato credibile in sede di prima domanda, rigettata solo in conseguenza, appunto, del carattere non attuale del timore riferito dal richiedente, ma non a dimostrare la fondatezza di una narrazione che è stata giudicata completamente non credibile dalla Commissione e dal Tribunale con decisione ormai passata in giudicato.

Essi, peraltro, danno atto di uccisioni compiute da un gruppo di teppisti materialmente, e non tramite la magia, ossia secondo un metodo ben diverso da quello descritto dall' come proprio dei membri della setta (si leggano le dichiarazioni sopra riportate), a riprova della possibilità che, se veramente la figlia del ricorrente è stata uccisa, non lo è stata per mano del *cult* cui apparteneva il padre.

I teppisti, inoltre, entrando nel negozio, hanno chiesto della proprietaria dello stesso (Mrs , e non del ricorrente, quindi non vi è davvero alcun elemento idoneo a collegare concretamente questo episodio alla storia riferita dall'. in sede di prima domanda, anche perché gli aggressori ben avrebbero potuto essere delinquenti di tipo economico, interessati ad avere l'incasso del negozio piuttosto che a vendicarsi dell'operato di un uomo fuggito da quasi dieci anni dal suo paese di origine.

Per legare il suo primo racconto al nuovo episodio narrato in sede di domanda reiterata, il ricorrente, sentito all'udienza del 21.9.2021, ha riferito di una presunta lettera, in cui gli

aggressori affermavano che avrebbero ucciso la sua famiglia se il ricorrente non si fosse presentato (si leggano le pagine 4 e 5 del verbale di udienza), della quale la polizia, pur non avendovi fatto alcun riferimento nel diario criminale, aveva parlato allo zio del ricorrente andato ad informarsi al riguardo: appare inverosimile che il ricorrente, in possesso dei due documenti cartacei sopra indicati, non avesse anche l'ulteriore lettera che forniva la prova del collegamento fra l'episodio nuovo e la storia narrata in sede di prima audizione; non appare plausibile nemmeno che la polizia ricordasse la presenza della lettera, tanto da riferirla allo zio del ricorrente, ma non ne avesse fatto menzione nel rapporto né l'avesse conservata: se la polizia fosse stata effettivamente negligente, come riferito in udienza dal ricorrente ("R i poliziotti nigeriani non fanno bene il lavoro hanno solo scritto che degli sconosciuti .. e se fosse stato un paese come questo cioè l'Italia si sarebbe anche visto sui giornali e avrebbe visto il video di questo fatto", come si legge a pag. 5 del verbale di udienza), la stessa nemmeno avrebbe menzionato la presenza della lettera, ma l'avrebbe del tutto dimenticarla.

In conclusione, l'inattendibilità del ricorrente e l'irrilevanza dei nuovi elementi addotti in sede di reiterazione della domanda, impediscono a questo Collegio di riconoscere la protezione sussidiaria *ex* art. 14 lettere a) e b) del D. Lgs. 251/2007. Dello *status* di rifugiato, invece, non sussistono nemmeno in astratto i presupposti, dal momento che il ricorrente non ha mai dedotto di appartenere ad alcuna delle minoranze soggette al rischio di persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, ma ha sempre riferito di un pericolo derivante da una storia esclusivamente individuale

Per quanto attiene alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lettera c) del D. Lgs. 251/2007, si osserva quanto segue.

Le informazioni reperibili sulla Nigeria (si vedano "Nigeria's #EndSARS Protest: De-escalate Tensions, Start Deep Police Reform", pubblicato da ICG – International Crisis Group nell'ottobre

+August+2020.pdf,

https://www.ecoi.net/en/file/local/2004112/Country_Guidance_Nigeria_2019.pdf, EASO COI Nigeria "Targeting of individuals" del novembre 2018, rapporto di Amnesty International del 2017/2018) localizzano, infatti, le violenze nella zona nord orientale, dove operano il gruppo estremista armato Boko Haram (soprattutto nella regione di Borno) e i NSAR (Non State Armed Groups, soprattutto nelle regioni di Adamawa, Yobe e Borno) che compiono attacchi

indiscriminati verso obiettivi sia civili che militari, nella regione centrale del Middle Belt (della quale fanno parte Benue, Plateau, Taraba, Niger, Kogi, Nassarwa, Kwara, Adamawa, Kaduna meridionale, Bauchi meridionale, Kebbi meridionale, Gombe meridionale, Yobe meridionale e Borno meridionale), animata da scontri fra le comunità dei pastori e quelle dei contadini, che hanno provocato centinaia di vittime fra il 2018 e il 2020, e la cui parte settentrionale è stata interessata da una progressiva desertificazione, causa della fuga verso sud di molti pastori fulani, per lo più musulmani, in aree coltivate da comunità prevalentemente cristiane, con conseguente scoppio di aspri conflitti religiosi, e nelle regioni di Zamfara, Kaduna, Katsina e Sokoto, ove dagli inizi del 2019 si verificano fenomeni di banditismo.

Al contrario, i gruppi militanti che operano nell'area del Niger Delta (come i Niger Delta Avengers, NDA, e il Movimento per l'Emancipazione del Niger Delta, MEND), che chiedono un miglioramento delle condizioni di vita della regione e protestano contro il suo degrado ambientale dovuto allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi, benché abbiano perpetrato atti violenti, si sono di solito rivolti contro infrastrutture e non hanno ferito gli individui.

L'Edo State, quindi, risulta uno fra gli stati nigeriani meno coinvolti dalla violenza generalizzata.

Dall'inizio di ottobre 2020, tuttavia, decine di migliaia di persone hanno iniziato a protestare contro il malgoverno e la brutalità della polizia. Le dimostrazioni inizialmente richiedevano la fine della Speciale Anti-Robbery Squad (SARS), che è stata accusata di grave violazioni dei diritti umani (il 20 ottobre le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco in un luogo di protesta nel distretto Lekki di Lagos, uccidendo almeno 12 persone); dopo la decisione del presidente Muhammadu Buhari di sciogliere la SARS, la polizia ha nuovamente risvegliato la rabbia dei manifestanti annunciando che avrebbe immediatamente istituito una nuova squadra di armi e tattiche speciali (SWAT) per sostituire la vecchia unità. Nonostante la crescente protesta contro la corruzione e gli abusi della polizia, iniziata nella capitale Abuja e poi diffusasi nel resto del paese, in particolare negli stati di Lagos, Edo e Anambra, queste manifestazioni non appaiono ancora tali da determinare una rilevante e stabile perdita di controllo del territorio da parte delle autorità governative, che costituisce il dato veramente indicativo dell'esistenza di un conflitto armato interno ai sensi dell'art. 14 lett. c) del D.Lgs. 251/2001, anche perché sinora le istituzioni politiche, attraverso l'imposizione di coprifuoco, il parziale accoglimento delle richieste dei manifestanti e la pubblica condanna degli abusi compiuti dalla SARS, hanno evitato che la situazione degenerasse in una guerra civile.

Il recente report EASO sulla sicurezza della Nigeria, pubblicato il 4.6.2021, non ha segnalato un mutamento sostanziale rispetto alla situazione suddetta: esso ha ravvisato le principali cause

dell'insicurezza presente nell'Edo State nella violenza legata alle sette, agli scontri violenti tra pastori e agricoltori per le dispute sulla terra, alle proteste di insurrezione in relazione alla #EndSars; tuttavia, esso ha concluso "nel corso del 2020, il governo nigeriano ha continuato a schierare forze armate per affrontare i problemi di sicurezza interna ... L'operazione Crocodile Smile IV era operativa nel 2020 nello stato di Edo. Nel 2000, lo stato di Edo ha approvato la legge sulla prevenzione dei culti segreti, che vieta il cultismo all'interno della giurisdizione dell'Edo State. Nel 2017, lo stato di Edo ha istituito i tribunali a più porte (MDC) come meccanismo alternativo di mediazione e risoluzione delle controversie...", pertanto si confermano le conclusioni sopra tratte, secondo cui le autorità statuali non hanno perso il controllo del territorio, ma si stanno positivamente impegnando per risolvere le problematiche esistenti e porre fine alle violenze.

Pertanto, alla luce delle informazioni sopra riportate, non ricorrono nemmeno i presupposti per l'attribuzione della protezione sussidiaria di cui alla lettera c) dell'art. 14 del D. Lgs. 251/2007.

La domanda di protezione speciale basata sull'integrazione sociale ed economica del ricorrente va fatta al Questore competente per Territorio e, solo in caso di diniego in sede amministrativa, può essere presentato ricorso al Tribunale, non potendo quest'ultimo decidere in merito alla sussistenza delle condizioni per il rilascio di tale tipologia di permessi nell'ambito del procedimento di impugnazione di una domanda reiterata di Protezione Internazionale, prima che il Questore si sia espresso al riguardo: a norma dell'art. 34 comma 2 del D. Lgs. 104/2010 (contenente il Codice del Processo Amministrativo), del resto, "in nessun caso il Giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati", e se tale limitazione vale per il Giudice Amministrativo, che ha, in generale, il potere di sindacare la l'esercizio della discrezionalità amministrativa, di annullare gli atti amministrativi e di condannare l'amministrazione ad un facere, a maggior ragione la stessa si impone al Giudice Ordinario, il cui potere di sindacare l'esercizio dell'operato amministrativo è circoscritto alle ipotesi in cui venga in gioco un diritto soggettivo del singolo, e che può annullare i provvedimenti dell'amministrazione solo in materie espressamente e tassativamente previste dalla legge.

In ogni caso, non emergono elementi che impongano il divieto di respingimento ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del D. Lgs. 286/1998, anche in considerazione delle informazioni sul paese di origine sopra riportate.

3. Sulle spese di lite

Quanto alle spese del presente giudizio, che dovrebbero essere rimborsate alla parte vincitrice in base al principio di soccombenza, nulla deve disporsi, in quanto la Commissione Territoriale, essendosi costituita in persona del suo Presidente, non ne ha sostenute.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Nulla sulle spese di lite.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 28.9.2021.

Il Presidente

Mariarosa Pipponzi

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 come modificato dal D.M.- 15 ottobre 2012 n. 209.